

CAMERA DEI DEPUTATI N. 121

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPPUGI, STORTI, ARMATO, CALVI, SABATINI, ZANIBELLI, MAROTTA
VINCENZO, PAVAN, COLLEONI, GITTI, BIAGGI NULLO, CASATI, CENGARLE,
GORRIERI, SCALIA, MARTONI, DONAT-CATTIN, GALLI, AZIMONTI,
PENAZZATO, BUTTÈ, COLOMBO VITTORINO, GERBINO, CARRA, TOROS,
BIANCHI GERARDO, COLASANTO, BIANCHI FORTUNATO**

Presentata il 18 luglio 1958

Modifica delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli operai statali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che ci onoriamo sottoporre alla vostra approvazione, è vivamente e da molti anni attesa dalla grande famiglia degli operai statali: decine di migliaia di lavoratori, che prestano servizio negli arsenali, nelle officine, negli aeroporti, nei Ministeri, dando prova di attaccamento allo Stato e meritandosi la stima e il riconoscimento del Paese e degli esperti di altre Nazioni per il loro alto grado di qualificazione e capacità professionale.

Il Parlamento, con la legge 20 dicembre 1954, n. 1181, delegò al Governo « l'emana- zione delle norme relative al nuovo statuto » non solo degli impiegati civili, ma altresì di tutti gli « altri dipendenti dello Stato »; ma tale delegazione è rimasta completa- mente inattuata per gli operai statali. Sicché è tuttora in vigore per essi una legislazione, di cui la maggior parte risale al 1923-24, e che si presenta tanto farraginoso e disor- dinata dal lato formale, quanto è arretrata, antidemocratica e in alcuni punti mortificante per i lavoratori, sotto l'aspetto sostanziale.

È appunto in attesa di una generale re- visione e di un organico e razionale coordi- namento delle norme sul trattamento giu- ridico, economico, di quiescenza e di previ- denza degli operai statali — per cui auspi- chiamo che la Camera impegni e solleciti il Governo alla presentazione di un apposito disegno di legge — che abbiamo contenuto la presente proposta in limite molto ri- stretti, accogliendo soltanto indifferibili istanze della categoria interessata e solo parzialmente colmando una delle più gravi lacune dell'attuazione della sopra ricordata legge di delega.

La proposta può suddividersi in tre parti. Con la prima — articoli da 1 a 22 — si sostituisce alla denominazione « salariati » la denominazione « operai », si riduce l'orario di lavoro da 48 a 42 ore settimanali, già in atto per gli operai dei monopoli di Stato, e si estendono agli operai le disposizioni in vigore per gli impiegati riguardo a taluni istituti del rapporto di lavoro, come retribu- zione mensile, riposo settimanale, con- gedo ordinario, congedi straordinari, con-

gedo per maternità, rapporto informativo, trasferimenti, aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia, trattamento di quiescenza in caso di dimissioni, dimissioni dell'operaia coniugata.

Il principio informatore di questa prima parte è quello di portare gradualmente gli operai sullo stesso piano degli impiegati per quanto concerne « la tutela delle loro esigenze di ordine individuale, familiare e sociale, nel quadro della più ampia considerazione della loro personalità », secondo la linea direttiva fissata nella citata legge di delega n. 1181, e sviluppando il processo già da tempo in atto che tende a una sostanziale uniformità della disciplina delle due categorie. Infatti, sebbene la distinzione tra impiegati e operai sia stata mantenuta nel Codice civile, non sono mancate le proposte di abolizione della stessa: e ciò sia per le difficoltà di stabilire, nel settore privato, un esatto criterio discrezionale — difficoltà che hanno affaticato per decenni dottrina e giurisprudenza — sia per la progressiva unificazione della disciplina delle due categorie, in quanto molte disposizioni dettate per gli impiegati sono state recepite nelle leggi e nei contratti collettivi di lavoro per gli operai.

Per quanto riguarda il settore del pubblico impiego, basti ricordare, ad esempio, che nell'Amministrazione dei trasporti è in atto una disciplina unitaria del rapporto di impiego comprendente impiegati e operai; che nella tabella unica di classificazione delle retribuzioni allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 dell'11 gennaio 1956 sono contemplati tutti i dipendenti dello Stato; che nel decreto del Presidente della Repubblica n. 20, parimenti dell'11 gennaio 1956, è stato esteso agli operai lo stesso trattamento di quiescenza in atto per gli impiegati.

È del resto innegabile che la progressiva scomparsa di prestazioni « che siano semplicemente di mano d'opera », verrà accentuata dai rapidi sviluppi dei processi automatici di produzione. E non può peraltro non considerarsi un'incongruenza che la regolamentazione del rapporto degli impiegati civili dello Stato comprenda il personale subalterno, a cominciare dagli inservienti, ed escluda il personale operaio, compresi i qualificati, gli specializzati e i capi operai, che svolgono mansioni tecniche altamente qualificate ed hanno talvolta compiti e responsabilità anche di natura amministrativa: con la conseguenza che tali ope-

rai fruiscono di tutele e garanzie nettamente inferiori a quelle del personale subalterno sul piano di molti istituti del rapporto di lavoro.

La unificazione, sia pur graduale, della disciplina del rapporto per le due categorie avrà indubbiamente benefici riflessi anche ai fini di un maggiore afflusso dei giovani nelle scuole tecniche professionali, poiché contribuirà al superamento di una mentalità ancora largamente diffusa che attribuisce all'« impiegato » una dignità morale e professionale maggiore di quella del « salariato ». È sotto questo profilo che, tra l'altro, nell'articolo 1, si propone l'abolizione della denominazione « salariato ».

Con la seconda parte — articoli da 23 a 26 — vengono istituiti i ruoli aggiunti e stabilite le condizioni e le modalità per l'inquadramento negli stessi degli operai temporanei, nonché di quegli operai giornalieri che abbiano prestato un periodo complessivo di servizio superiore a 270 giorni.

Con tali norme si mira a superare definitivamente il rapporto a tempo determinato, il contratto a termine, per operai addetti a servizi permanenti e istituzionali delle amministrazioni statali, come si è già fatto per gli impiegati non di ruolo.

Si tratta di dare una certa stabilità di lavoro a migliaia di operai che sono da molti anni — la maggior parte da più decenni — in servizio quali « salariati temporanei », per i quali nessun dubbio può sussistere che il contratto a termine rappresenti una finzione giuridica ingiusta, iniqua, ulteriormente intollerabile.

La terza parte — articoli da 27 a 32 — contiene alcune lievi modifiche all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67; estende i benefici previsti dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, agli operai riassunti dopo l'entrata in vigore della legge medesima; rende applicabili le disposizioni contenute nella legge 17 aprile 1957, n. 270, agli operai in servizio nelle Amministrazioni dello Stato alla data del 23 marzo 1939, i quali successivamente, per essere stati adibiti a mansioni non salariali, sono stati inquadrati nelle categorie impiegatizie; abroga le norme incompatibili con la presente legge, di cui fissa la decorrenza dal 1° gennaio 1958.

Premesso quanto sopra, si ritiene superfluo scendere a un esame analitico dei singoli articoli del provvedimento. Si reputa tuttavia opportuno aggiungere brevi chiarimenti su di alcune norme transitorie e precisamente sui seguenti articoli.

Art. 27. — Estende ai salariati con mansioni di ufficio che, a norma dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, vengano collocati nei ruoli transitori del personale impiegatizio, gli stessi benefici concessi agli avventizi, ivi compresa la decorrenza dell'anzianità per l'immissione in detti ruoli. Non è ammissibile, infatti, che a parità di mansioni non corrisponda parità di trattamento.

Art. 28. — La norma colma una lacuna lasciata sia dall'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448. Dette norme infatti, in relazione al blocco delle assunzioni degli impiegati al 1° maggio 1948, hanno consentito il passaggio nelle categorie impiegatizie degli operai in servizio alla predetta data, i quali fossero stati adibiti a mansioni di natura non salariale anteriormente o posteriormente alla data medesima.

Sono rimasti così esclusi dall'inquadramento come impiegati molti operai assunti dopo il 1° maggio 1948 e fino al 29 febbraio 1952 (dal 1° marzo successivo decorre il divieto assoluto di assunzione di operai non di ruolo) proprio per essere adibiti a mansioni impiegatizie. È a tali operai che si vuole estendere l'applicazione del già citato articolo 21.

Art. 29. — Una parte di operai, licenziati dopo il 30 giugno 1943 per eventi bellici o politici, per soppressione di ufficio o per riduzione di personale, vennero riassunti dopo l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, e fino a tutto il 1° marzo 1952, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che stabiliva il blocco delle assunzioni anche per il personale operaio.

Essi non hanno potuto evidentemente beneficiare delle disposizioni della citata legge n. 1079, in quanto non erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Ragioni di equità impongono quindi che si risolva questa situazione penosa per alcuni operai dello Stato, i quali si trovano, senza alcuna colpa, a dover subire danni rilevanti

anche agli effetti dell'eventuale inquadramento in ruolo, per una evidente lacuna della legislazione in atto.

Art. 30. — Con la legge 17 aprile 1957, n. 270, si è voluto attenuare le sperequazioni ancora in atto tra gli impiegati in servizio almeno dalla data del 23 marzo 1939; sperequazioni originate, come è noto, dai benefici concessi dal Governo fascista agli impiegati squadristi.

Non si ritiene giusto che dalle agevolazioni previste nella citata legge vengano esclusi gli impiegati dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti, che alla data del 23 marzo 1939, erano in servizio presso Amministrazioni statali in qualità di operai addetti a mansioni di ufficio e che, in relazione appunto alle mansioni svolte e al titolo di studio posseduto, sono stati successivamente inquadrati nelle categorie impiegatizie in virtù dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e successive modifiche.

Art. 31. — La disposizione è una logica conseguenza dell'attribuzione agli operai di ruolo e dei ruoli aggiunti di una retribuzione fissa mensile e della estensione alle categorie operaie del trattamento per malattia, gravidanza e puerperio in atto per gli impiegati.

Non si ritiene d'altra parte giusto che gli operai debbano continuare, a differenza degli impiegati, a contribuire con l'1 per cento della retribuzione, attualmente versato alla Gestione indennità ed assegni presso l'E. N. P. A. S., all'onere derivante allo Stato per il trattamento di malattia, di gravidanza e puerperio.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge risponde a indilazionabili esigenze di carattere giuridico, morale, sociale ed umano; con l'approvazione di essa, si compirà un primo passo avanti sulla strada dell'adeguamento della disciplina del rapporto di lavoro per gli operai statali ai principi costituzionali e agli indirizzi già fissati dal Parlamento nella legge di delega per gli statali del 20 dicembre 1954, n. 1181.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La denominazione « salariati » attribuita a personale comunque in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, è sostituita, in tutte le disposizioni vigenti, con la denominazione « operai ».

ART. 2.

Agli operai è attribuita una retribuzione fissa mensile, pari ad un dodicesimo di quella annua di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

La misura della retribuzione ragguagliata a giornata agli effetti dei compensi del lavoro straordinario diurno e notturno o festivo, del guadagno di cottimo e dei soprassoldi, è pari al trecentododicesimo di quella annua tabellare.

Ai più meritevoli tra gli operai che hanno riportato il giudizio complessivo di « ottimo » nell'ultimo anno può essere concesso, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione, l'aumento periodico di retribuzione con anticipazione di un anno del periodo prescritto per conseguirlo.

L'operaio può fruire nella categoria di appartenenza una sola volta del beneficio previsto nel precedente comma; il numero degli operai ai quali può essere attribuito il predetto beneficio non può superare, per ciascuna categoria, il venti per cento degli operai appartenenti alla categoria medesima.

ART. 3.

L'orario normale di lavoro per gli operai è di 42 ore settimanali, ripartite in sette ore giornaliere.

Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedono, l'operaio è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario di lavoro, l'operaio ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario, nella misura stabilita dalla legge in base alla retribuzione per le prestazioni ordinarie integrata da un coefficiente di maggiorazione.

Al personale operaio di cui all'articolo 8 del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, può essere attribuito, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, un compenso mensile in misura da determinarsi con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, e comunque non inferiore all'importo di un sesto della retribuzione mensile.

ART. 4.

L'operaio ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, che, di regola, deve coincidere con la domenica, e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.

ART. 5.

L'operaio ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese, da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.

L'operaio non può rinunciare al congedo.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'operaio ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

ART. 6.

Agli operai, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.

Il congedo straordinario compete di diritto quando l'operaio debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio, l'operaio ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.

In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente, nel corso dell'anno, la durata di due mesi.

Il congedo straordinario è concesso in base a motivato rapporto del capo reparto, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni.

ART. 7.

L'operaio richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.

Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

ART. 8.

L'operaio che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario.

ART. 9.

Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario, spettano all'operaio tutti gli assegni, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

All'operaio in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti la retribuzione e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare.

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.

ART. 10.

All'operaia che si trovi in stato di gravidanza o puerperio, si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri.

Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'operaia ha diritto di astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità ed ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 14.

ART. 11.

Per ogni operaio deve essere redatto entro il mese di luglio di ciascun anno, per l'anno finanziario precedente, un rapporto informativo, che si conclude con il giudizio comples-

sivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

ART. 12.

Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo all'operaio, che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'operaio ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Entro 30 giorni dalla comunicazione, l'operaio può ricorrere al Consiglio di amministrazione, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso. Il Consiglio, sentiti l'Ufficio del personale e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione del Consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo.

ART. 13.

I trasferimenti dell'operaio da una ad altra sede possono essere disposti a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio.

Nel disporre il trasferimento, l'Amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze di servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonché del servizio già prestato in sedi disagiate.

Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'operaio in materia di trasferimento.

ART. 14.

L'operaio può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'operaio, dall'organo cui tale competenza è attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tale caso l'operaio può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporsi del posto dell'operaio collocato in aspettativa.

ART. 15.

L'operaio chiamato alle armi per adempiere gli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento

volontario è collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni.

L'operaio richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'operaio richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di retribuzione e del trattamento di quiescenza e previdenza.

ART. 16.

L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'Amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'operaio, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di 18 mesi.

L'Amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Durante l'aspettativa l'operaio ha diritto all'intera retribuzione per i primi 12 mesi e alla metà di essa per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della attribuzione degli aumenti periodici di retribuzione e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Qualora l'infermità che è motivo della aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'operaio a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in Istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'operaio.

Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni mediche ospedaliere,

di cui ai regi decreti 5 novembre 1895, n. 603, e 15 aprile 1928, n. 1029, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli operai possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopra citati.

ART. 17.

L'operaio che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia, deve presentare motivata domanda al capo del servizio.

L'Amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'operaio non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

ART. 18.

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 17, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'articolo 16, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a 3 mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'operaio, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a 6 mesi.

ART. 19.

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'articolo 16 o dall'articolo 18, l'operaio che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio, ne viene dispensato, ove non sia possibile adibirlo, su domanda, a mansioni diverse.

All'operaio proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni. Il licenziamento è preceduto dall'accertamento delle condizioni di salute dell'operaio mediante visita medica collegiale, nella quale l'operaio medesimo ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

Il licenziamento è disposto con decreto motivato del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

È fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

ART. 20.

L'operaio dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto un'età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno 20 anni di servizio effettivo oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri casi l'operaio dimissionario ha diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purché abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

ART. 21.

L'operaia coniugata o che sia rimasta vedova con prole a carico, può presentare le dimissioni con diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la maturazione del diritto a pensione, è concesso all'operaia predetta un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.

ART. 22.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operai di ruolo e dei ruoli aggiunti sono iscritti all'Opera di

previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

Per gli operai in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione verrà effettuata a domanda degli interessati da presentarsi entro due mesi dalla data predetta.

Si osservano per i contributi e le prestazioni le disposizioni in vigore sull'Opera di previdenza.

ART. 23.

Gli operai non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché delle Università e degli Istituti superiori di istruzione, comunque assunti e denominati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio ininterrotto e lodevole di sei anni, sono collocati a domanda in ruoli aggiunti ed inquadrati nella categoria di appartenenza in base alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Il collocamento nei ruoli aggiunti ha effetto dalla data del 1° luglio 1956 per coloro i quali a tale data abbiano già compiuto il servizio prescritto per ottenerlo, e dalla data nella quale sia compiuto tale periodo di servizio negli altri casi.

Per coloro che prestino servizio alle dipendenze di una Amministrazione diversa da quella di appartenenza, il collocamento si effettua nel ruolo aggiunto dell'Amministrazione presso cui prestano servizio.

Il periodo di servizio indicato nel primo comma per il collocamento nei ruoli aggiunti, è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e le categorie equiparate, nonché per coloro che comunque appartengano a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici uffici.

ART. 24.

Le domande di inquadramento nei ruoli aggiunti, in carta legale e corredate dei documenti di rito, dovranno essere presentate dagli interessati, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dai commi 1° e 4° del precedente articolo 23 o, qualora la anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due mesi da tale data.

I titoli e i requisiti richiesti per l'immissione nei ruoli aggiunti saranno vagliati dal Consiglio di amministrazione, con la partecipazione di due operai scelti dal Consiglio di amministrazione medesimo e nominati dal Ministro.

Per coloro che abbiano maturato l'anzianità e i cui titoli siano riconosciuti idonei, l'Amministrazione deve predisporre, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, il relativo decreto di sistemazione nei ruoli aggiunti, da registrare alla Corte dei conti.

È in facoltà del Governo, in relazione alle esigenze dei servizi, di trasferire personale dal ruolo aggiunto di una Amministrazione nelle corrispondenti categorie del ruolo aggiunto di altra Amministrazione, e di destinare il personale stesso a prestare servizio in Enti centrali o periferici.

ART. 25.

Al personale operaio collocato nei ruoli aggiunti si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del personale operaio di ruolo.

Esso conserva la retribuzione dovutagli all'atto del collocamento nei ruoli aggiunti.

Il servizio prestato nelle Amministrazioni dello Stato, con qualsiasi denominazione o qualifica, anche se discontinuo, anteriormente al collocamento nei ruoli aggiunti, può essere riscattato per intero ai fini del trattamento di quiescenza.

Agli operai che abbiano riscattato, anche parzialmente, il periodo di servizio non di ruolo, ai sensi e agli effetti del precedente comma, si applicano le vigenti disposizioni sul trattamento di quiescenza e di previdenza degli operai di ruolo, fermo restando il diritto all'indennità di licenziamento per il periodo non riscattato. Per gli altri operai, rimane fermo il trattamento in atto a titolo di assicurazioni sociali obbligatorie e d'indennità per rescissione del rapporto di lavoro.

ART. 26.

Gli operai giornalieri comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla data medesima abbiano prestato un periodo di servizio complessivo a decorrere dalla prima assunzione, superiore a 270 giorni, ancorché tale periodo di servizio complessivo sia stato interrotto da uno o più licenziamenti, vengono considerati operai non di ruolo agli effetti del precedente articolo 23.

ART. 27.

Il 4° comma dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, è sostituito dai seguenti:

« Al detto personale sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, valutandosi, ai fini dell'inquadramento nei ruoli transitori, l'anzianità di servizio, quale impiegato non di ruolo, maturata a decorrere dal 1° maggio 1948 ».

Al personale stesso, in servizio alla data del 23 marzo 1939, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376;

Il periodo di servizio prestato come salariato di mestiere è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza, degli scatti di anzianità e dell'immissione nei ruoli organici o nei ruoli speciali transitori ».

ART. 28.

Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese agli operai di ruolo e non di ruolo assunti in servizio in data posteriore al 30 aprile 1948 e adibiti, per un periodo di almeno 4 anni, a mansioni di natura impiegatizia.

La domanda di inquadramento di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, può essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 29.

I benefici previsti dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, sono estesi al personale operaio riassunto dopo l'entrata in vigore della legge medesima e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 30.

Le disposizioni della legge 17 aprile 1957 n. 270, si applicano anche agli impiegati dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti che alla data del 23 marzo 1939 erano in servizio presso Amministrazioni statali come salariati di ruolo e non di ruolo.

ART. 31.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni vigenti sulla concessione ai salariati dell'in-

dennità di malattia e per gravidanza e puerperio da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, e cessa il contributo dell'1 per cento per la gestione indennità e assegni ai salariati.

ART. 32.

Sono abrogate tutte le norme comunque incompatibili con la presente legge.

ART. 33.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

ART. 34.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1958, salve le diverse decorrenze espressamente stabilite nella legge medesima.